



Banca Popolare Pugliese

**PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI, OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON
ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSI
DEGLI AMMINISTRATORI**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 giugno 2012
Modificata dal Consiglio di Amministrazione il 28 novembre 2014 ed il 26 novembre 2021

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ARTICOLO 1 Disposizioni preliminari.....	3
ARTICOLO 2 Iter di adozione, modifica e integrazione sostanziale della Procedura - Vigilanza sulla Procedura.....	4
SEZIONE II – OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	6
ARTICOLO 3 Definizioni.....	6
ARTICOLO 4 Identificazione dei soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati - Sistemi informativi - Segnalazioni di vigilanza	11
ARTICOLO 5 Obblighi delle parti correlate, dei dipendenti della Banca e del Personale più rilevante	13
ARTICOLO 6 Limiti quantitativi all’assunzione di Attività di rischio	14
ARTICOLO 7 Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati	15
ARTICOLO 8 Particolari categorie di operazioni.....	17
ARTICOLO 9 Delibere quadro	18
ARTICOLO 10 Esenzioni e deroghe	18
ARTICOLO 11 Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.....	19
ARTICOLO 12 Controlli interni e responsabilità degli organi e funzioni aziendali - Segnalazioni di vigilanza	20
ARTICOLO 13 Obblighi di informazione	21
SEZIONE III – OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI.....	22
ARTICOLO 14 Definizioni.....	22
ARTICOLO 15 Deliberazioni in materia di obbligazioni con esponenti aziendali	27
ARTICOLO 16 Esclusioni	27
ARTICOLO 17 Disposizioni organizzative	28
SEZIONE IV – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI.....	29
ARTICOLO 18 Deliberazioni concernenti operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse.....	29
Allegato N. 1.....	26
Allegato N. 2.....	28
Allegato N. 3.....	32
Allegato N. 4.....	33
Allegato N. 5.....	36
Allegato N. 6.....	41
Allegato N. 7.....	42

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Disposizioni preliminari

1. La presente Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori, (di seguito “**Procedura**”), è adottata da Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. (di seguito, “**Banca**” o “**Società**”) in applicazione della normativa vigente in materia ed, in particolare, in attuazione di quanto previsto:

- dagli artt. 53 e 67 del D. lgs 1° settembre 1993, n. 385 (“**TUB**”), dalla Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277 e dalle “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo IV – Cap. 2 (“Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”) e Parte Terza, Cap. 11 (“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”) - e successive modifiche (“**Disposizioni Banca d’Italia**”);
- dall’art. 2391-*bis* c.c., dal Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e precisato nelle Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010 (le “**Comunicazioni**”);
- dalle disposizioni in materia di interessi degli amministratori di cui all’art. 2391 c.c.;
- dall’art. 114 e dall’art. 115 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”);
- dall’art. 136 del TUB;
- dal Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2008, e successive modifiche;
- dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2016 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato - MAR).

2. La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare:

- le operazioni con soggetti collegati;
- le operazioni con parti correlate Consob;
- le operazioni in cui un amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi;
- obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell’art. 136 del TUB.

3. Al fine di assicurare la chiarezza e la comprensibilità della Procedura il presente documento è suddiviso in quattro Sezioni:

- la Sezione I contiene le disposizioni preliminari e le disposizioni in materia di iter di approvazione, modifica ed integrazione sostanziale della presente Procedura, nonché la vigilanza sulla Procedura;
- la Sezione II contiene le norme procedurali in materia di operazioni con soggetti collegati nel rispetto della normativa Banca d’Italia e di operazioni con parti correlate Consob ai sensi della normativa Consob;
- la Sezione III contiene le regole che disciplinano le obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 136 TUB;
- la Sezione IV contiene le norme relative alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse ai sensi dell’art. 2391 c.c.

4. La Procedura individua regole interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti..
5. Nell'espletamento di tutti i compiti e le attività svolti nell'ambito e ai sensi della presente Procedura, le Funzioni aziendali di linea operano sotto la supervisione e la responsabilità della Direzione Centrale di riferimento e le Funzioni di staff sotto la supervisione del Direttore Generale.
6. Ai fini della presente Procedura, il Comitato Consiliare sui Rischi nell'assolvere alle funzioni ed ai compiti previsti nella presente normativa, opera con la sola partecipazione degli amministratori indipendenti che lo compongono, eventualmente integrati, anche per l'ipotesi che uno di essi sia parte correlata, fino al numero di tre da altri amministratori indipendenti non correlati.
7. La presente procedura si applica a Banca Popolare Pugliese e alle società del Gruppo BPP come definito al successivo art. 3.

ARTICOLO 2

Iter di adozione, modifica e integrazione sostanziale della Procedura – Vigilanza sulla procedura

1. La presente Procedura, le sue modifiche o integrazioni sostanziali, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti e il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 3) da conservarsi agli atti ufficiali della Banca. La Procedura è disponibile sul sito internet di Banca Popolare Pugliese all'indirizzo www.bpp.it
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte dal Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere favorevole e vincolante del Comitato Consiliare sui Rischi e del Collegio sindacale. In relazione all'iter di approvazione, modifica e integrazione sostanziale della presente Procedura, le strutture e Funzioni interne interessate, operative e di controllo, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono una approfondita istruttoria preventiva sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili previsti della vigente disciplina di riferimento.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca mette a disposizione dei componenti il Comitato Consiliare sui Rischi e dei membri effettivi del Collegio sindacale, con congruo anticipo, la Procedura unitamente ad idonea relazione informativa redatta dalle Funzioni aziendali competenti ed al parere espresso dalla Funzione di conformità.
4. Il Comitato Consiliare sui Rischi ed il Collegio sindacale sono chiamati ad esprimere un parere vincolante e preventivo avente ad oggetto la complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi individuati della vigente normativa di riferimento. Detti pareri sono inviati al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta periodicamente – ogni volta che ne ravvisi l'opportunità e, comunque, con cadenza almeno triennale (come da disposizioni di Banca d'Italia) la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati), tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute e della prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca e del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere acquisiti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione della procedura in essere, ad alcuna modifica.
6. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate nel sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c.
7. Tutte le Unità organizzative aziendali della Banca coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura – ed in particolare, la Funzione Segreteria Generale, la Funzione Internal Audit, la Funzione Risk Management, la Funzione di Conformità e la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale e la Funzione Contabilità e Bilancio - sono tenute a segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al

Presidente del Collegio Sindacale ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura.

8. La Funzione *Internal Audit* verifica il rispetto da parte delle Funzioni aziendali della Procedura.

9. Il Collegio sindacale della Banca verifica la conformità della procedura alla normativa di riferimento e vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Procedura e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, comma 2, c.c.

10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 TUB.

SEZIONE II – OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

ARTICOLO 3

Definizioni

1. In aggiunta ai termini definiti nella precedente Sezione I, ai fini della presente Sezione II, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Parte correlata Consob

Per parte correlata Consob si intendono, secondo quanto indicato dal Regolamento Consob e **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura**, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata a un'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona, o uno Stretto Familiare di quella persona, sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Operazione con parti correlate Consob

Ai sensi del Regolamento Consob, per Operazione con parti correlate Consob si intende le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata Consob, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Soggetti collegati

Ai fini dell'individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 si definiscono *soggetti collegati l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi*, individuati utilizzando le seguenti nozioni:

Parte correlata

Per parte correlata si intendono, **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la capogruppo o con una singola banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo BPP:

1) l'esponente aziendale;

2) il partecipante;

3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica,

- anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Operazione con soggetti collegati

Per operazione con soggetti collegati si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- a. quelle effettuate tra componenti del gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi sia alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, sia all'art. 13 commi 1 e 3 del Regolamento Consob;
- c. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterali" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di vigilanza.

Parte correlata non finanziaria

Si tratta di una Parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. In particolare, si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50,00% del totale delle attività complessive.

La nozione include anche il partecipante, nonché una delle Parti correlate, così come sopra individuate ai nn. 3 e 4 della relativa definizione, che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Soggetti connessi

I soggetti connessi sono, **conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura:**

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata, così come sopra individuata ai nn. 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una Parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi. Per stretti familiari, come da successiva definizione, si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Controllo

Nel controllo sono compresi, ai sensi dell'articolo 23 del TUB:

- i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

A norma del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate Consob, si intende per Controllo quanto indicato all'IFRS 10.

Controllo congiunto

Per controllo congiunto a norma del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate Consob, si intende quanto indicato all'IFRS 11.

Influenza notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

A norma del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate Consob, si intende per influenza notevole quanto indicato all'IAS 28.

Esponenti aziendali

Si tratta dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci effettivi e supplenti. La definizione include, inoltre, il direttore generale e coloro che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale quali individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e nell'Allegato 5 della presente Procedura.

Partecipante

Per tale si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Ai fini del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate Consob, si considerano stretti familiari quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Sono tali, tra gli altri, i figli e il coniuge o il convivente di quella persona, i figli del coniuge o del convivente di quella persona, le persone a carico del soggetto o del coniuge o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza notevole ma non il Controllo o il Controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.

Intermediari vigilati

Sono intermediari vigilati, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dei fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.

Attività di rischio

Sono considerate attività di rischio le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.

Fondi Propri

Per fondi propri si intende l'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

Amministratore indipendente

Si tratta dell'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.

A norma del Regolamento Consob, e quindi ai fini delle Operazioni con parti correlate Consob, per amministratore indipendente si intende l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti individuati dalla Banca o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili.

Amministratori Non Correlati

Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti correlate della controparte.

Amministratori Non Esecutivi

Gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Banca in base allo Statuto ed a quanto eventualmente previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori coinvolti nell'operazione

Gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi in conflitto con quello della società.

Soci Non Correlati

Tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi:

- dalla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla Banca.

Interesse significativo

Per interesse significativo si intende l'interesse di una Parte correlata Consob tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata Consob possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate Consob della Banca. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le Società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Operazione di maggiore rilevanza

Si tratta di un'Operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidato del Gruppo BPP è superiore alla soglia del 3,00% calcolata secondo l'"*Indice di rilevanza del controvalore*" (così come definito *infra*). Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 3,00%, va calcolata secondo l'"*Indice di rilevanza dell'attivo*" (così come definito *infra*). In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Per operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob si intendono inoltre, secondo il Regolamento Consob:

- a) Operazioni con parti correlate Consob per le quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 3,00 %:
- Indice di rilevanza del controvalore (così come definito *infra*);
 - Indice di rilevanza dell'attivo (così come definito *infra*);
 - Indice di rilevanza delle passività (così come definito *infra*);
- b) operazioni concluse nel corso dell'esercizio, con una stessa Parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime) e tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, per le quali, cumulativamente considerate, uno degli indici di rilevanza di cui alla precedente lettera a), applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 3,00 %. Ai fini della presente lettera rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob.

Operazione di minore rilevanza

Operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza nonché, per quanto riguarda le operazioni con parti correlate Consob, diversa dalle operazioni di importo esiguo.

Operazione di importo esiguo

Si considerano operazioni di importo esiguo:

- la concessione di finanziamenti per importi fino a 200.000 Euro per le persone fisiche ed Euro 250.000 per le persone giuridiche;
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a Euro----- per le persone fisiche ed Euro ----- per le persone giuridiche per singola operazione, fermo in ogni caso un limite complessivo per singola parte correlata e relativi soggetti connessi su base annua pari ad Euro --- per le persone fisiche ed Euro --- per le persone giuridiche;
- l'acquisto e la cessione di diritti relativi a beni mobili e immobili e la concessione in comodato degli stessi per importi fino a 50.000 Euro per le persone fisiche ed Euro 100.000 per le persone giuridiche;
- ogni altra operazione, che non sia riservata alla competenza del Consiglio di amministrazione o che non sia ricompresa in altre ipotesi di esenzione o deroga, ed il cui valore non ecceda l'importo di 50.000 Euro per le persone fisiche ed Euro 100.000 per le persone giuridiche.

Operazione ordinaria

Operazione con soggetti collegati e con parti correlate Consob, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, così come definite nel successivo art. 10. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. Tra i criteri adottati dalla Banca ai fini della qualificazione di un'operazione quale ordinaria, si richiama la successiva definizione di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Per tali si intendono, alternativamente, le condizioni:

- analoghe a quelle usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Indice di rilevanza del controvalore

Consiste nel rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri, ovvero il patrimonio di vigilanza per le Operazioni con parte correlate Consob, tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ⁽¹⁾.

¹⁾ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Indice di rilevanza dell'attivo

Consiste nel rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca ⁽²⁾; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione ⁽³⁾.

Indice di rilevanza delle passività

Rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Ponderazione del rischio

Attività volta a determinare la possibilità di riduzione del rischio tramite l'applicazione di misure di protezione. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni

Personale più rilevante

Si intendono i soggetti individuati quali personale più rilevante ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione quali di tempo in tempo applicabili

Dirigenti con responsabilità strategiche

Per tali si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca, compresi gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi) della medesima e i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale. Sono da considerarsi Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed i Direttori Centrali ed il Responsabile della Funzione Internal Audit, così come individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e **nell'Allegato 5 della presente Procedura.**

Gruppo BPP

Si intende il Gruppo Banca Popolare Pugliese.

Comitato Consiliare sui Rischi

Il Comitato, istituito in sostituzione del Comitato Consiliare sui Controllo interni, le cui caratteristiche sono individuate e definite nell'apposito Regolamento.

-
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile (per le operazioni con Parti correlate Consob è il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002);
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni / canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

²⁾ Per le Operazioni con soggetti collegati nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

³⁾ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

ARTICOLO 4

Identificazione dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati – Sistemi informativi – Segnalazioni di vigilanza

1. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca assicura l'identificazione e il censimento dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob, istituisce e ne tiene costantemente aggiornato un elenco in cui sono evidenziate in relazione ai singoli Soggetti collegati, le Parti correlate, le Parti correlate non finanziarie ed i rispettivi Soggetti connessi, nonché le Parti Correlate Consob. Per l'applicazione a livello individuale, le singole società facenti parte del Gruppo BPP fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti collegati e di Parti Correlate Consob determinato dalla Banca in qualità di capogruppo per l'intero Gruppo BPP.
2. Ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti collegati, delle Parti Correlate Consob, nonché per l'individuazione delle Operazioni con soggetti collegati e delle Operazione con parti correlate Consob, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili rappresentate da archivi aziendali, Centrale Rischi e Centrale dei bilanci, nonché delle informazioni acquisite dalla clientela e dalle controparti contrattuali in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Tali fonti di informazione sono integrate e raccordate tra loro in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni. Ai fini del corretto processo di identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob la Banca si avvarrà della specifica procedura informatica integrata nel Sistema Informativo aziendale, la cui funzionalità, efficienza ed efficacia è sottoposta a verifica da parte delle Funzioni di controllo ciascuna secondo il proprio ambito. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale è responsabile del processo di identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob. In tale ambito essa effettua i relativi controlli di primo livello. La Funzione può richiedere il supporto della Funzione Compliance ai fini della soluzione di specifiche questioni di ordine giuridico – classificatorio. In tali casi la Funzione Compliance fornirà il proprio parere specialistico
3. Nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo), nonché in tutti gli altri casi di dubbia interpretazione, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca ai fini del censimento dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob può, per il tramite del Direttore Generale, interessare il Comitato Consiliare sui Rischi, che provvede a sciogliere il dubbio in ordine alla individuazione della parte correlata o soggetto connesso, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.
4. Pur non rientrando nel novero dei Soggetti Collegati, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca identifica e censisce come stretti familiari di una Parte correlata anche gli affini fino al secondo grado, istituisce e ne tiene costantemente aggiornato un elenco a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.
5. Con cadenza almeno annuale, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale provvede ad acquisire dalle Parti correlate e dalle Parti Correlate Consob già individuate le integrazioni ed eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente comunicato e censito dalla Banca.
6. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca, in relazione a ciascun Soggetto collegato, provvede a individuare e quantificare le relative Operazioni con soggetti collegati effettuate con il Gruppo BPP, deliberate dalla Banca e dalle società del Gruppo BPP. Analogamente, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca, in relazione a ciascuna Parte Correlata Consob, provvede a individuare e quantificare le relative Operazione con parti correlate Consob effettuate con il Gruppo BPP, deliberate dalla Banca e dalle società del Gruppo BPP. Ciascun soggetto ed organo della Banca e delle società del Gruppo BPP avente il potere di deliberare Operazioni con soggetti collegati o Operazione con parti correlate Consob segnala alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca le Operazioni con soggetti collegati o le Operazione con parti correlate Consob dallo stesso autorizzate, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi della data di adozione della delibera. Le Operazioni con soggetti collegati, le Operazioni con parti correlate Consob e le relative modifiche sono censite in via continuativa dalla Funzione Segreteria Crediti mediante apposita procedura informatica.

7. In relazione alle Operazioni con parti correlate Consob oggetto della disciplina di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della relativa normativa Consob, la Funzione Contabilità e Bilancio:

- vigila sull'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con parti correlate Consob;
- produce, ai fini della redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione annuale, un elenco contenente Operazioni con parti correlate Consob:
 - a. concluse nel periodo di riferimento;
 - b. e di maggiore rilevanza approvate con l'esclusione di cui al successivo art. 9;
 - c. in relazione alle quali il Comitato Consiliare sui Rischi abbia espresso parere sfavorevole;
- comunica il suddetto elenco al Direttore Generale;
- segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, nelle ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del Regolamento Consob;
- predispone e trasmette al Direttore Generale, con cadenza trimestrale, l'informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione alle delibere quadro di cui al successivo art. 9.

8. Al fine di consentire l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, la Funzione Segreteria Generale segnala tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Finanza le Operazioni con parti correlate Consob deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

9. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca è responsabile della tenuta e costante aggiornamento del sistema informativo adottato dalla Banca, esteso a tutte le strutture della Banca e a tutte le società del Gruppo BPP, attraverso cui si procede al censimento dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo BPP una conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati al Gruppo BPP e delle Parti Correlate Consob, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse Attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le Operazioni con soggetti collegati. I sistemi informativi assicurano che la Banca sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle Attività di rischio verso Soggetti collegati.

10. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca predispone l'elenco dei Soggetti collegati (precisando la qualità di Parte correlata o di Soggetto connesso) e delle Parti Correlate Consob all'inizio di ciascun esercizio e comunque in occasione di ogni aggiornamento e ne cura la comunicazione, con la medesima periodicità, ai Responsabili delle Funzioni di Controllo e di quelle in staff, al Direttore Generale, al Direttore Crediti e Servizi alle Imprese, per i necessari interventi sulle procedure aziendali e al Direttore Amministrazione e Finanza, per le rendicontazioni di sua competenza. L'elenco è comunicato altresì, al Presidente del Collegio Sindacale, ai Direttori Centrali, ed ai Direttori delle società appartenenti al Gruppo BPP.

ARTICOLO 4-BIS

I dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate sono adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Per membri dell'organo di gestione si intendono, ai fini del presente articolo, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Ai fini del presente articolo, per "parte correlata" si intende:

1. a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
2. b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

La Banca applica, di tempo in tempo, le disposizioni e gli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza nazionali ed europee in relazione ai dati relativi a prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate.

ARTICOLO 5

Obblighi delle Parti correlate, dei dipendenti della Banca e del Personale più rilevante

1. Le Parti correlate e le Parti correlate Consob sono tenute a cooperare con la Banca e con le società appartenenti al Gruppo BPP con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi. E' dovere delle Parti correlate e delle Parti correlate Consob altresì comunicare immediatamente alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca. In particolare, le Parti correlate e le Parti correlate Consob hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi o un loro Stretto familiare esercita il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20,00% (venti per cento), dei diritti di voto:

- a comunicare tempestivamente alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti correlate e le Parti correlate Consob informano l'organo competente a deliberare circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardino;
- ad informare tempestivamente la Banca di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti correlate.

2. Al fine di rendere edotta la clientela degli obblighi e delle responsabilità sulla stessa gravanti, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti correlate nell'elenco dei Soggetti collegati e delle Parti Correlate Consob di cui al comma 1 del precedente art. 4, copia della presente Procedura, in occasione dell'accensione del rapporto o del conferimento dell'incarico, nonché di ogni modifica o aggiornamento della presente Procedura. Le Parti correlate e le Parti correlate Consob a cui è consegnata copia della presente Procedura sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire appositamente compilato alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale, entro e non oltre dieci giorni dalla consegna, i moduli di cui agli Allegati nn. 1 e 2; tramite la compilazione e sottoscrizione di tali moduli, essi:

- danno atto della piena conoscenza e accettazione della Procedura (restando, tuttavia, inteso che le disposizioni ivi contenute sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione dei citati moduli);
- forniscono irrevocabilmente il consenso al trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- comunicano le informazioni relative ai propri Stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi stessi - o un loro Stretto familiare - esercitano il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20,00% (venti per cento), dei diritti di voto.

Tale dichiarazione non esonera gli amministratori delle società dall'assolvere agli obblighi di cui all'art. 2391 c.c..

3. I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione, anche quale presidio di controllo di primo livello, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti collegati o delle Parti Correlate Consob mediante consultazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, comma 1 della presente Procedura e se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della presente Sezione II della presente Procedura. In caso di incertezze, i dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono presentare apposita richiesta di chiarimenti alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca.

4. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a consegnare ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante (identificato ai sensi ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6 della Circolare n. 285 di Banca d'Italia e diverso dai soggetti censiti e qualificati quali Parti correlate) copia della presente

Procedura, all'atto del censimento del soggetto quale Personale più rilevante ed in occasione di qualsivoglia modifica o aggiornamento della presente Procedura, curando di richiedere, ricevere ed archiviare apposita dichiarazione e sottoscrizione dello stesso soggetto in segno di ricezione e accettazione della Procedura. I soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante a cui è consegnata copia della presente Procedura sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca eventuali situazioni di interesse nelle operazioni presentate, richieste, proposte o semplicemente portate all'attenzione della Banca e delle società del Gruppo BPP. In relazione a dette operazioni, i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione. Sempre in relazione a dette operazioni, è rimessa alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca l'individuazione del livello gerarchico superiore - rispetto ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante - a cui compete in via esclusiva l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto.

5. La Parte correlata, la Parte Correlata Consob ed i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante saranno responsabili nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi previsti nella presente Procedura.

ARTICOLO 6

Limiti quantitativi all'assunzione di Attività di rischio⁴

1. L'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo BPP nei confronti dei Soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti consolidati di seguito indicati, riferiti ai fondi propri consolidati del Gruppo BPP:

1. verso gli esponenti aziendali, il Direttore e Vice Direttore Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche della Banca e delle Società del Gruppo e soggetti a questi connessi (come definiti all'art.3): 0,50 % dei fondi propri consolidati;
2. verso altre parti correlate e soggetti a queste connessi: 5% dei fondi propri consolidati.

come dettagliato nella Tabella Allegata al n. 6 al presente documento.

La Funzione Segreteria Crediti, in base a quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Procedura, verifica nel continuo il rispetto dei limiti quantitativi all'assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo BPP nei confronti dei Soggetti collegati. A tal fine, le società appartenenti al Gruppo BPP devono comunicare alla Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca, entro cinque giorni dall'adozione, le delibere relative alle Operazioni con soggetti collegati, ciò anche qualora tali operazioni rientrino nel *plafond* determinato per le delibere-quadro di cui al successivo art. 9 ed utilizzato da parte delle singole componenti del Gruppo BPP.

2. Nel rispetto dei limiti consolidati, così come stabiliti nel precedente comma 1 del presente art. 6, la Banca potrà assumere Attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte correlata – entro i seguenti limiti:

- 5,00% dei fondi propri individuali della Banca per il sottoinsieme di cui al sub 1) del primo comma di questo stesso articolo;
- 15,00% dei fondi propri individuali della Banca per il sottoinsieme di cui al sub 2) del primo comma di questo stesso articolo;
- 20,00% dei fondi propri individuali della Banca in totale.

Per il calcolo del limite individuale, la Banca considera le proprie Attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti collegati individuato a livello di gruppo BPP. La Funzione Segreteria Crediti, verifica nel continuo il rispetto dei limiti quantitativi individuali applicabile alla Banca.

⁴ Ai fini di chiarezza si precisa che il presente articolo si applica unicamente alle Operazioni con soggetti collegati di cui alla disciplina Banca d'Italia, restando espressamente esclusa l'applicazione alle Operazioni con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob.

3. Ai fini dei limiti quantitativi disciplinati nel presente articolo, le modalità di calcolo, la ponderazione delle Attività di rischio e le procedure da osservare per i casi di superamento sono quelle stabilite dalla normativa di riferimento e dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 "Limiti alle attività di rischio", nonché dalla CRR (in particolare Parte III, Titolo II). Il controllo del rispetto dei limiti prudenziali viene assicurato dalla Funzione Risk Management nell'ambito della sua attività di monitoraggio dei rischi.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali le attività di rischio connesse ad operazioni realizzate tra le società appartenenti al Gruppo BPP. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo BPP hanno un investimento significativo, se la Banca o il Gruppo BPP è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca o il Gruppo BPP non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR. Nelle Attività di Rischio non sono incluse le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri né le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi. Nel caso in cui tra la Banca e/o la Società appartenente al Gruppo BPP e il Soggetto collegato intercorrano rapporti comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale, e trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione unitamente ai verbali delle delibere. Fino a quando il rientro dei limiti non risulti ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, nel caso in cui il superamento del limite riguardi una parte correlata in virtù di una partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo BPP, i relativi diritti amministrativi connessi alla partecipazione sono sospesi.

Si applicano inoltre le Disposizioni della Parte III, Capitolo 11, Sezione II, della Circolare 285 della Banca d'Italia.

ARTICOLO 7

Le procedure per il compimento di Operazioni con soggetti collegati e di Operazioni con parti correlate Consob

1. Le procedure deliberative relative alle Operazioni con soggetti collegati e con Parti Correlate Consob, quali disciplinate dagli artt. 7 e 8 della presente Procedura, sono dirette a preservare l'integrità e l'imparzialità dei processi decisionali, il rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, nonché l'efficiente funzionamento degli Organi societari. Restano fermi in ogni caso i poteri e le responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale al Consiglio di Amministrazione, nonché i compiti, poteri ed attribuzioni dei singoli amministratori e del collegio sindacale.

2. Le presenti procedure deliberative sono adottate ed applicate dalla Banca in relazione alle Operazioni con soggetti collegati ed alle Operazioni con parti correlate Consob. Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso Operazioni con soggetti collegati e Operazioni parti correlate Consob compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo BPP, la Banca fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle procedure deliberative disciplinate dagli artt. 7 e 8 della presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse. Nelle ipotesi in cui la Banca, in qualità di capogruppo, esamini o approvi le Operazioni con soggetti collegati o Operazioni con parti correlate Consob compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, la Banca adotta e comunica alla società del Gruppo BPP idonei presidi volti ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni, imponendo l'adozione di un sistema di flussi informativi adeguato a consentire da parte della Capogruppo l'individuazione del perimetro di riferimento e la gestione delle operazioni.

3. Le procedure deliberative relative alle Operazioni con soggetti collegati ed alle Operazioni con parti correlate Consob prevedono due fasi (fermo il censimento di cui al precedente art. 4):

- Fase pre-deliberativa (istruttoria e trattative);
- Fase deliberativa.

4. Nell'ambito della *Fase pre-deliberativa* (istruttoria e trattative):

- a. l'Unità Organizzativa proponente l'operazione cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati e delle Operazioni con parti correlate Consob ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. La documentazione istruttoria è sintetizzata in un'apposita relazione, munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle Funzioni aziendali competenti. La relazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo, con congruo anticipo prima della data fissata per la deliberazione dell'operazione, mette la relazione a disposizione del Comitato Consiliare sui Rischi, secondo le modalità indicate nel Regolamento sui flussi informativi tra gli organi sociali. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:
- natura della correlazione, ossia se si tratta di un Soggetto collegato o di una Parte correlata Consob;
 - tipo di operazione;
 - termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
 - procedimento valutativo seguito;
 - interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
 - impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
 - eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole per difficoltà strutturali o congiunturali.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

- b. per l'esame dell'operazione al Comitato Consiliare sui Rischi è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere accertata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. Occorre verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti secondo i criteri dettati dal Regolamento Consob⁵;
- c. in esito all'esame condotto il Comitato Consiliare sui Rischi rappresenta al/ai soggetto/i competente/i a deliberare l'operazione le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate.

5. Nell'ambito della *Fase di deliberazione*, si prevede che:

- a. il Comitato Consiliare sui Rischi esprima e formalizzi al/ai soggetto/i competente/i a deliberare l'operazione un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato. Qualora un membro del Comitato Consiliare sui Rischi sia la controparte o qualificabile quale soggetto collegato nell'operazione, il Comitato rende il parere sostituendo per l'occasione il membro interessato con altro amministratore indipendente secondo il criterio dell'anzianità nel ruolo;
- b. il parere del Comitato Consiliare sui Rischi si considera favorevole quando:
- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;

⁵ In particolare il comitato dovrà indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

- nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate (in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa di cui al successivo comma 6 del presente articolo);
- c. ai fini della delibera sull'operazione:
- qualora la relazione con la Parte correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione preventiva al Consiglio stesso ed al Collegio sindacale della Banca;
 - il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione, nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti, se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il *quorum* costitutivo previsto per la validità della delibera;
- d. la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, alla correttezza sostanziale delle condizioni, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa;
- e. nel caso in cui fossero concluse operazioni con soggetti collegati o Operazioni con parti correlate Consob, ogni tre mesi, il/i soggetto/i deliberante/i l'operazione fornisce/forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca una informativa sulle principali caratteristiche delle stesse. Le operazioni sulle quali il Comitato Consiliare sui Rischi ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca non appena assunte da parte del/i soggetto/i che ha/hanno deliberato l'operazione.

6. Il Direttore Generale rende trimestralmente una completa informativa al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni eventualmente concluse.

7. Nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento sui Flussi informativi tra gli organi sociali, il Presidente del Consiglio di amministrazione mette a disposizione degli Amministratori e del Presidente del Collegio sindacale le medesime informazioni e la documentazione fornite al Comitato Consiliare sui Rischi, nonché il parere dal medesimo reso.

8. Le operazioni (non di maggiore rilevanza) effettuate sulle quali il Comitato Consiliare sui Rischi abbia reso parere negativo ovvero formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Banca.

9. Le Operazioni con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di amministrazione della Banca, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci.

10. Fermo quanto previsto dal precedente comma 9 del presente articolo, fatti salvi i casi di competenza riservata all'Assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione in forza di disposizioni di legge o di Statuto, le Operazioni con soggetti collegati sono deliberate dal Comitato esecutivo della Banca, di cui all'art. 14 del Regolamento del Consiglio di amministrazione e dei Comitati, nei limiti dei poteri deliberativi ad esso conferiti; sulle materie eccedenti tali limiti, la competenza a deliberare spetta al Consiglio di Amministrazione della Banca.

ARTICOLO 8

Particolari categorie di operazioni

1. Con riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza – come definite al precedente art. 3 nella fase pre-deliberativa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 7, comma 4, il Comitato Consiliare sui Rischi riceve da parte del Direttore Generale, sia nella fase delle trattative che in quella dell'istruttoria, un flusso informativo, completo e tempestivo, predisposto dalla Unità organizzativa proponente l'operazione, ferma restando la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni direttamente a ciascuno dei soggetti interessati alla conduzione dell'istruttoria o delle trattative. Nella fase deliberativa, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 5, si prevede che:

- a) la deliberazione è assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci;
- b) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, la delibera può comunque essere assunta, purché:
 - sia richiesto al Collegio Sindacale un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; a tal fine, al Collegio Sindacale è resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti – sull'operazione;
 - la delibera fornisca sia un'analitica motivazione delle ragioni per cui essa è comunque assunta, sia un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Consiliare sui Rischi e dal Collegio sindacale;
 - sia singolarmente comunicata al Collegio Sindacale della Banca non appena assunta;
 - sia portata, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

2. Con esclusivo riferimento alle Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 8, comma 1, si prevede che il tempestivo flusso informativo è aggiornato e diretto al Comitato Consiliare sui Rischi e che la deliberazione è assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei soci, anche nel caso in cui il motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale della relative condizioni reso dal Comitato Consiliare sui Rischi – che è allegato al verbale della riunione del comitato - sia negativo o condizionato a rilievi, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, numero 5, dall'Assemblea dei soci conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dallo Statuto della Banca e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere prevista espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta una condizione di efficacia della delibera.

3. Qualora un'Operazione con soggetti collegati o con parti correlate Consob sia di diretta competenza assembleare:

- e costituisca un'Operazione di minore rilevanza, le regole previste nel precedente art. 7, si applicano alla deliberazione con cui il Consiglio di Amministrazione sottopone l'operazione medesima all'Assemblea;
- o debba essere autorizzata dall'Assemblea e costituisca un'Operazione di maggiore rilevanza, oltre alle disposizioni di cui al comma precedente ed, ove occorra, anche in deroga alle citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione delibera previo parere favorevole sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale della relative condizioni reso dal Comitato Consiliare sui Rischi; il Comitato Consiliare sui Rischi deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di flussi informativi completi e aggiornati e con la facoltà

di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

In ogni caso, il compimento dell'operazione è autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non correlati votanti; nella relativa proposta di deliberazione assembleare è previsto espressamente che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

4. In presenza di Operazioni con soggetti collegati, qualora le stesse ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB, la Banca applica, per la fase pre-deliberativa, le regole stabilite al precedente art. 7, comma 4 e, per la fase deliberativa, le sole regole previste dal precedente articolo 7, comma 5, lettera d).

ARTICOLO 9

Delibere Quadro

1. La Banca, nel rispetto delle procedure deliberative di cui ai precedenti artt. 7 e 8, può adottare "delibere quadro" disciplinanti categorie di Operazioni con soggetti collegati e Operazioni con parti correlate Consob omogenee e sufficientemente determinate, per la cui delibera non si applicano le regole previste dai citati artt. 7 e 8 della presente Procedura. In particolare, ai fini della distinzione tra Operazioni di maggiore e/o minore rilevanza, la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate; le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nel precedente art. 7.

2. Le "delibere quadro" non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, da parte del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Banca.

3. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una "delibera quadro", non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con soggetti collegati di cui ai precedenti artt. 7 e 8 della presente Procedura.

4. Per quanto attiene alle Operazioni con Parti correlate Consob qualora in sede di approvazione di una delibera quadro il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia delle Operazioni di maggiore rilevanza la Banca pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 13, comma 3 della presente Procedura.

ARTICOLO 10

Esenzioni e deroghe

1. Operazioni di importo esiguo

In caso di Operazioni di importo esiguo, così come definite al precedente articolo 3, non si applicano i precedenti articoli 7 e 8. La Banca, ed in particolare la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale tiene comunque evidenza, monitora e rendiconta l'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione. In particolare, anche al fine di evitare possibili elusioni (compimento di più operazioni, analoghe per tipo di operazione e annualità di riferimento, che, insieme, superano la soglia di esenzione), la Banca e la predetta Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale monitorano le operazioni compiute in regime di esenzione ed il relativo valore complessivo. Pertanto la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale comunica alle strutture operative coinvolte nell'esecuzione dell'operazione il superamento della soglia di rilevanza.

2. Operazioni ordinarie

In caso di Operazioni ordinarie, così come definite al precedente articolo 3, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8:

- a. è sufficiente che la delibera che approva l'Operazione con soggetti collegati e con parti correlate Consob contenga elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione;
- b. è sufficiente che la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provveda a trasmettere adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio anche da parte del Comitato Consiliare sui Rischi, ai fini di eventuali interventi correttivi;
- c. con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2014 ("MAR"):
 - la Banca comunica alla Consob e agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - la Banca fornisce agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate Consob informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione almeno su base annuale. Gli amministratori indipendenti inoltre verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard agli stessi comunicate ai sensi del precedente allinea;
 - la Banca indica, nella relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni ordinarie che superano le soglie di rilevanza stabilite nei Regolamenti Consob concluse nell'esercizio, avvalendosi dell'esclusione prevista dal presente comma.

L'operazione ordinaria si presume conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard qualora rispetti le seguenti condizioni economiche:

Condizioni economiche applicabili alle operazioni di raccolta (conti correnti, depositi a risparmio nominativi, certificati di deposito, obbligazioni, strumenti finanziari, pronti c/termine attivi, ecc): applicazione di tassi e commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente.

A tal fine:

1. per le operazioni di importo non rilevante (max 200.000 Euro) e destinate alla gestione dei risparmi/investimenti personali, professionali e/o familiari, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;
2. per le operazioni di importo più consistente destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato, che si ritiene di equiparare alla media delle concessioni in deroga della Banca. Tale media sarà oggetto di aggiornamento almeno semestrale.

Condizioni economiche applicabili alle operazioni di impiego (aperture di credito in c/c, crediti personali, mutui, crediti di firma, pronti c/termine passivi, rilascio di cauzioni, di fidejussioni ecc): applicazione di tassi e commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente.

A tal fine:

1. per le operazioni d'importo non rilevante (max 200.000 Euro) e destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;

2. per le operazioni d'importo più consistente destinate ad esigenze di tipo personale, professionale e/o familiare e per le operazioni destinate ad esigenze di tipo aziendale, si farà riferimento alle migliori condizioni di mercato che si ritiene di equiparare alla media delle concessioni in deroga della Banca. Tale media sarà oggetto di aggiornamento almeno semestrale.

Condizioni economiche applicabili alle prestazioni di servizi (locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi, carte di credito, operazioni in titoli ecc): applicazione di commissioni in deroga rispetto alle condizioni standard previste nei Fogli informativi tempo per tempo in vigore, purché il trattamento riservato non risulti più vantaggioso rispetto ad operazioni aventi caratteristiche oggettive e soggettive similari, praticate non sporadicamente. A tal fine:

1. per le operazioni d'interesse personale, professionale e/o familiare, si farà riferimento alle condizioni praticate al personale dipendente, rispetto alle quali non dovranno risultare più onerose per la Banca;
2. per le operazioni d'interesse aziendale, si farà riferimento alle condizioni applicate a clienti di pari standing.

3. Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza notevole

Per le operazioni con o tra società controllate e per quelle con società sottoposte a Influenza notevole, la Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, stabilisce di non applicare nessuna delle regole previste dai precedenti artt. 7 e 8 e prevede l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2, lett. b) quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti collegati o di Parti correlate Consob. La Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, valuta la sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti collegati o di Parti correlate Consob in relazione alle operazioni di cui al presente comma ("Interessi Significativi"), sulla base dei seguenti criteri indicati a titolo esemplificativo:

- non costituisce Interesse Significativo la mera condivisione, tra la Banca e la società del Gruppo BPP con cui l'operazione è svolta, di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- costituisce Interesse Significativo la condivisione, tra la Banca e la società del Gruppo BPP con cui l'operazione è svolta, di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale società del Gruppo BPP.

4. Operazioni urgenti

1. Qualora previsto dallo Statuto, in casi di urgenza non si applicano le regole contenute nei precedenti articoli 7 e 8 della presente Procedura. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di amministrazione, lo stesso deve informare il Collegio sindacale e il Comitato Consiliare sui Rischi delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove il Collegio sindacale o il Comitato Consiliare sui Rischi, competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa al Consiglio di amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci.

Qualora la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, la Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca provvede a trasmettere adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio anche da parte degli amministratori indipendenti e del Comitato Consiliare sui Rischi, ai fini di eventuali interventi correttivi.

2. Con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, qualora previsto dallo Statuto, in casi di urgenza non si applicano le regole contenute nei precedenti articoli 7 e 8 della presente Procedura qualora l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba da questa essere autorizzata, ferma la competenza a deliberare in capo al Consiglio di amministrazione e le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Consob. Le operazioni possono essere concluse a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Banca mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

5. Ulteriori operazioni

I precedenti articoli 7 e 8 non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale né alle operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a tutte gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile.

ARTICOLO 11

Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

1. In ragione della necessità di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in relazione ad operazioni concluse con Soggetti collegati qualora le stesse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca stabilisce che l'organo o il soggetto deliberante, secondo le procedure fissate nell'art. 7, debbano in ogni caso coinvolgere preventivamente il Comitato Consiliare sui Rischi qualora la perdita o la rinuncia transattiva superi il 10,00% del valore di bilancio della partita contabile oggetto di rinuncia da parte della Banca.

ARTICOLO 12

Controlli interni e responsabilità degli organi e funzioni aziendali – Segnalazioni di vigilanza

1. La Banca, anche in qualità di capogruppo del Gruppo BPP, ha approvato e rivede con una cadenza almeno triennale le Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati di cui all'Allegato 7. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal precedente art. 2 della presente Procedura; i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

2. Le politiche interne in materia di controlli devono essere conformi alle Disposizioni di Vigilanza applicabili alle banche. In tale contesto:

(i) il Consiglio di Amministrazione, entro la data di entrata in vigore della presente Procedura, avuta presente la Disciplina in materia di attività di rischio (Circolare 285 di Banca d'Italia), definisce i livelli di propensione al rischio, intesi anche quale misura massima ritenuta accettabile in rapporto all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;

(ii) la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

(iii) la Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

(iv) la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale, al Direttore Generale ed al Consiglio di amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente ai medesimi circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo BPP ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

(v) i consiglieri indipendenti e il Comitato Consiliare sui Rischi svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

3. La Funzione Segreteria Crediti e Anagrafe Generale della Banca predisporre la documentazione necessaria ai fini della segnalazione di vigilanza alla Banca d'Italia, previsti dalla normativa di riferimento, relative alle Attività di rischio verso Soggetti collegati. La Funzione Contabilità e Bilancio della Banca provvede all'inoltro alla Banca d'Italia delle suddette segnalazioni secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 13

Obblighi di informazione

1. Con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate Consob oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, il Consiglio di amministrazione della Banca assolve agli obblighi di informazioni nella nota integrativa e nei confronti del Collegio sindacale previsti per legge e dal Regolamento Consob.

2. La Direzione Amministrazione e Finanza, avvalendosi delle informazioni fornite dalla Funzione Segreteria Generale e dalle società del Gruppo BPP, cura ed è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di informazione al mercato e alla Consob, ivi inclusa la predisposizione del documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 della presente Procedura. La Funzione Segreteria Generale cura ed è responsabile della pubblicazione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico del suddetto documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 della presente Procedura, secondo i termini e le modalità previste per legge e dal Regolamento Consob ossia per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob il predetto documento informativo e i documenti accessori sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e il sito internet della Banca entro sette giorni dalla delibera dell'operazione ovvero qualora l'approvazione riguardi una proposta contrattuale, dalla conclusione, anche in forma preliminare, del contratto ovvero, per le operazioni di competenza assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre a delibera dell'Assemblea. Il termine

è aumentato a quindici giorni quando la maggiore rilevanza sia determinata da cumulo di operazioni tra loro omogenee o facenti parte di un disegno unitario ⁶; per le operazioni di minore rilevanza con parti correlate Consob l'obbligo di comunicazione è previsto per le operazioni concluse nonostante il parere sfavorevole di cui all'art. 7, comma 5, lettera a) e in tal caso, fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 ("MAR"), entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca e sul sito della Banca un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate in presenza del predetto parere sfavorevole nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere; il documento informativo è corredato dal parere. Nei termini appena indicati sono messi a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti scelti conformemente alla presente Procedura e al Regolamento Consob e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organi di amministrazione. La Funzione Segreteria Generale, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 5 del Regolamento Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi della Parte III, Titolo II del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero secondo le diverse modalità consentite dalla normativa di riferimento. La Funzione Segreteria Generale comunica, inoltre, alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che hanno beneficiato dell'esenzione di cui al precedente art. 10 della presente Procedura.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al predetto documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea è messo a disposizione del pubblico – presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla Parte III, Titolo II del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Consob Emittenti") – una nuova versione del documento. L'informazione già pubblicata può essere inclusa mediante riferimento.

3. In caso di delibere quadro di cui all'art. 9 della presente procedura la Banca pubblica un documento informativo in conformità all'Allegato 4 della presente Procedura qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadri superi la soglia per le operazioni di maggiore rilevanza.

4. Qualora un'operazione con parti correlate Consob sia reso nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 596/2014 ("MAR") nel comunicato da diffondere al pubblico devono essere incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob.

⁶ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del documento Informativo è fissato in 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate). Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni di cui all'Allegato n. 4 della presente procedura.

SEZIONE III – OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI

ARTICOLO 14

Definizioni

1. In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Esponenti aziendali

Gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti, il direttore generale ed i soggetti eventualmente individuati dalla normativa secondaria emanata ai sensi dell'art. 136 TUB così come individuati nell'organigramma aziendale di tempo in tempo vigente e nell'Allegato 5 della presente Procedura.

Obbligazioni degli esponenti aziendali

Tutte le obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, finanziarie e non finanziarie, ivi compresi gli atti di compravendita e l'affidamento di incarichi professionali, contratte con la Banca da Esponenti aziendali della stessa.

Obbligazione diretta

Rapporto obbligatorio direttamente riferito all'esponente aziendale.

Obbligazione indiretta

Rapporto obbligatorio che, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica o giuridica - diverso dall'esponente aziendale - di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

Ai fini di chiarezza, tra le "obbligazioni indirette", rilevano:

- le obbligazioni assunte in caso di interposizione fittizia (tramite simulazione soggettiva del contraente) o reale di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);
- le obbligazioni assunte nei confronti di società di cui l'Esponente aziendale è personalmente e illimitatamente responsabile⁷;
- le operazioni compiute dal coniuge o da altri familiari dell'Esponente aziendale, laddove le obbligazioni di tali soggetti ricadano nella sfera patrimoniale dell'Esponente aziendale, come in caso di obbligazioni contratte dal coniuge dell'Esponente aziendale in regime di comunione legale ovvero quelle contratte dal figlio a carico dell'Esponente aziendale.

Interessi degli Amministratori

Qualsiasi interesse di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi.

Controllo o società controllate

Il rapporto di controllo come definito dall'art. 23 TUB.

Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali

Le operazioni che comportano affidamenti in favore di Esponenti aziendali con i seguenti limiti quantitativi:

- Euro 250.000 per rischi definiti di 1° categoria ai sensi della Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente;
- secondo i multipli previsti nella Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente per i rischi di 2° e 3° categoria ai sensi della medesima Risk Policy approvata dalla Banca e di tempo in tempo vigente.

I predetti limiti di rischio devono essere intesi come "rischio globale", dovendosi quindi tener conto della richiesta in esame e dei rischi pregressi. Inoltre i predetti limiti di rischio sono riferiti, per le delibere attinenti

⁷ Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società semplici o in nome collettivo nelle quali l'Esponente aziendale sia socio, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali l'Esponente aziendale sia socio accomandatario, società di capitali delle quali l'Esponente aziendale sia socio unico nell'ipotesi in cui esso risponda delle obbligazioni assunte dalla società.

alla concessione e revisione degli affidamenti, considerando l'esposizione complessiva nei confronti della controparte.

2. Ove non diversamente specificato si intendono richiamate le definizioni contenute nel TUF, nel TUB e nel Regolamento Consob.

ARTICOLO 15

Deliberazioni in materia di obbligazioni con esponenti aziendali

1. Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di obbligazioni, dirette e indirette, degli Esponenti aziendali della Banca ad eccezione delle Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali, come definite ai sensi dell'art. 14 della presente Procedura.

2. Le delibere aventi ad oggetto Operazioni di importo esiguo in favore di esponenti aziendali dovranno essere adottate dal Comitato Esecutivo all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dalle Sezioni II e IV della presente Procedura e, in particolare, fermo l'obbligo di rendicontazione trimestrale ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente Procedura.

3. Ai fini della loro efficacia, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti e per la loro esecutività riportano anche il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 3) da conservarsi agli atti ufficiali della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione, nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto per la validità della delibera.

5. Nel caso di nomina di un nuovo Amministratore i contratti di durata ed i finanziamenti da questi stipulati prima della accettazione della carica devono essere sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che deve assumere la relativa delibera secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

6. La disposizione di cui al comma che precede si applica in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di attuazione dell'art. 136 TUB tempo per tempo vigente.

7. Laddove le Obbligazioni degli esponenti aziendali, come definite al precedente art. 14, ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle Operazioni con soggetti collegati di cui alla precedente Sezione II, si applica l'art. 8 comma 3.

ARTICOLO 16

Esclusioni

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 2391 c.c. e delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la delibera di cui all'articolo precedente le operazioni che l'art. 136 TUB e la relativa normativa di attuazione, di tempo in tempo vigente, espressamente escluda dall'applicazione di tale disciplina, quali la prestazione di servizi, che non comportano erogazioni di credito, resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

2. Al fine di verificare se in un'operazione possa configurarsi l'insorgere di un'obbligazione diretta o indiretta dell'esponente aziendale, detto esponente deve rendere edotto il Consiglio di Amministrazione della propria situazione fornendo tutti i dati ed i chiarimenti necessari. L'accertamento è condotto dal Consiglio di Amministrazione in assenza dell'esponente interessato.

3. Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, con delibera assunta secondo le modalità riportate nell'art. 15 che precede, stabilisce in via generale per i rapporti di debito-credito o servizio facenti capo ad esponenti aziendali e destinati alla persona o alla famiglia, condizioni economiche al massimo uguali a quelle riservate al personale dipendente.

ARTICOLO 17

Disposizioni organizzative

1. La Funzione Segreteria Generale istituisce e aggiorna l'elenco degli esponenti aziendali e dei soggetti agli stessi riferibili che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, conformemente all'Allegato 5 della presente Procedura. Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni di cui art. 4 della Sezione II.
2. Gli esponenti aziendali, ai fini di quanto previsto dall'art. 136 TUB, sono tenuti a comunicare alla Banca le informazioni loro riferibili mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 2.
3. I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della presente Sezione IV seguendo le modalità operative definite dalla Banca.

SEZIONE IV – INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 18

Deliberazioni concernenti operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse

- 1 Ciascun Amministratore è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.
2. L'Amministratore delegato, se nominato, deve astenersi dal compiere operazioni in cui abbia interesse, ancorché rientranti nella sua competenza, ed investire il Consiglio di Amministrazione.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto.
4. Per quanto non diversamente previsto da disposizioni normative o regolamentari, le delibere in merito al compimento delle operazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e devono essere adeguatamente motivate anche con riguardo all'interesse della Società.

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto in
qualità di Parte correlata

dichiara

di avere ricevuto copia della “Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori” e, in relazione a quanto in esso disposto, attesta di averne preso piena conoscenza.

Nell’accretarne il contenuto, il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

.....
(firma)

.....
(luogo e data)

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE DI AUTORESPONSABILITÀ

Rilasciata ai sensi degli artt. 5, commi 1 e 2 e 17, comma 2 della Procedura in oggetto,
che detta regole in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con parti
correlate, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori.

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita.....Codice fiscale

Indirizzo

Abitazione

Ufficio

Professione

A) STRETTI FAMILIARI

(N.B. : in relazione a ciascun soggetto individuato quale stretto familiare occorre indicare
il grado di parentela)

(N.B. - in relazione al coniuge occorre indicare il regime patrimoniale prescelto e, ove
sussistente, il regime di separazione legale)

	<i>Nominativo</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Codice Fiscale</i>
1)
2)
3)

**B) SOGGETTI CONTROLLATI O SUI QUALI ESERCITANO
INFLUENZA NOTEVOLE GLI STRETTI FAMILIARI**
(non per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

(N.B. In caso negativo apporre una sbarra trasversale o la dicitura negativo)

Denominazione sociale	Sede sociale	Percentuale di possesso	Controllo diretto o indiretto (art. 2359, commi 1 e 2, c.c., art. 23 del D.Lgs. 385/93 e art. 93 del D.Lgs. 58/98)	Influenza notevole (art. 2359 comma 3, c.c., Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (entrambe come successivamente modificate e integrate)
-----------------------	--------------	-------------------------	--	--

- | | | |
|----------|---|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 2) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 3) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 4) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 5) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 6) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 7) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 8) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| 9) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

C) PROCEDURE CONCORSUALI

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

Denominazione sociale Sede sociale Carica ricoperta

- 1)
- 2)
- 3)

**D) POSSESSO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' DI CAPITALI, QUOTE DI SOCIETA' DI
PERSONE, PARTECIPAZIONI AD ALTRI ENTI**

**(ad eccezione delle azioni Banca Popolare Pugliese e delle partecipazioni
non qualificate di società quotate nei mercati regolamentati)**

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

(N.B. In caso negativo apporre una sbarra trasversale o la dicitura negativo)

Denominazione sociale	Sede sociale	Percentuale di possesso	Controllo diretto o indiretto (art. 23 del D.Lgs. 385/93)
-----------------------	--------------	-------------------------	---

- 1) SI NO
- 2) SI NO
- 3) SI NO
- 4) SI NO
- 5) SI NO
- 6) SI NO

**E) FUNZIONI DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI**

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

Denominazione sociale Sede sociale Funzione ricoperta

- 1)
- 2)
- 3)

**F) SOCIETÀ CONTROLLATE DA QUELLE DI CUI AL PUNTO E)
O CHE LE CONTROLLANO**

(solo per esponenti aziendali ex art. 136 TUB)

Denominazione sociale	Sede sociale	Società interposta	Controllo diretto o indiretto (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 385/93)
-----------------------	--------------	--------------------	--

- 1) SI NO
- 2) SI NO
- 3) SI NO
- 4) SI NO
- 5) SI NO
- 6) SI NO

Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente – mediante compilazione di altra dichiarazione analoga alla presente – ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto sopra indicato⁸.

.....
(firma)

⁸ Il trattamento dei dati comunicati con la presente dichiarazione di autoresponsabilità avviene in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e per le sole finalità connesse all’attuazione della Procedura in oggetto.

GRUPPO BANCA POPOLARE PUGLIESE

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE**

AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Il sottoscritto.....componente (ovvero Presidente)
del Collegio Sindacale della Società facente
parte (ovvero Capogruppo) del Gruppo Banca Popolare Pugliese,

dichiara

di approvare, per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del
D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la deliberazione assunta all'unanimità in data
...../...../..... dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dal Comitato Esecutivo) della
..... Società facente parte (ovvero Capogruppo) del suddetto Gruppo
Banca Popolare Pugliese⁹, in conformità della procedura in oggetto, avente ad oggetto la
concessione (ovvero il rinnovo, la conferma, l'aumento)¹⁰ da parte della Società
medesima di (indicare l'operazione) a favore del Sig.
..... Amministratore (ovvero Sindaco,
ovvero Direttore) della Società

.....
(firma)

.....
(luogo e data)

⁹ Oppure indicare la società del Gruppo interessata all'operazione.

¹⁰ Oppure indicare altra tipologia della pratica oggetto della Procedura.

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate Consob, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli

amministratori delle predette società, (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

ALLEGATO 5

	art. 136 TUB	art. 53 TUB -disciplina Banca d'Italia	Art. 2391 bis c.c. disciplina Consob	esponente aziendale di BPP
PARTE CORRELATA				
AMMINISTRATORI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
SINDACI EFFETTIVI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
SINDACI SUPPLEMENTI BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
DIRETTORE GENERALE BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
VICE DIRETTORE GENERALE BANCA POPOLARE PUGLIESE	X	X	X	X
AMMINISTRATORI SOCIETA' DEL GRUPPO BPP		X	X	
SINDACI EFFETTIVI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
SINDACI SUPPLEMENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO				
DIRETTORE GENERALE - AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
VICE DIRETTORE GENERALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO		X	X	
COINTESTAZIONI CON	X	X	X	

ESPONETI AZIENDALI				
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLA BANCA		X	X	
SOCIETA' O IMPRESA ANCHE NON IN FORMA SOCIETARIA SU CUI LA BANCA O UNA SOCIETA DEL GRUPPO E' IN GRADO DI ESERCITARE IL CONTROLLO O UN'INFLUENZA NOTEVOLE		X	X	
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE CHE NON ESERCITANO FUNZIONI EQUIVALENTI AL DIRETTORE GENERALE, OSSIA: - DIRETTORI CENTRALI; - RESPONSABILE FUNZ. INTERNAL AUDIT (1)			X	
SOGGETTO CHE CONTROLLA LA BANCA, NE E' CONTROLLATO O E' SOTTOPOSTO A COMUNE CONTROLLO (2)			X	
SOGGETTO CHE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE NELLA BANCA TALE DA POTER ESERCITARE SU QUEST'ULTIMA UN'INFLUENZA NOTEVOLE (3)			X	
SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA BANCA CONGIUNTAMENTE CON ALTRI SOGGETTI			X	
SOCIETA' COLLEGATA ALLA BANCA			X	

(4)				
JOINT VENTURE DI CUI LA BANCA E' PARTECIPANTE			X	
(5)				
STRETTO FAMILIARE DI (A) UN SOGGETTO CHE CONTROLLA LA BANCA, NE è CONTROLLATO O E' SOTTOPOSTO A COMUNE CONTROLLO O ESERCITA INFLUENZA NOTEVOLE SULLA BANCA O ESERCITA IL CONTROLLO SULLA BANCA CONGIUNTAMENTE CON ALTRI SOGGETTI; UN DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE			X	
ENTITA' IN CUI UN DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE O UNO STRETTO FAMILIARE ESERCITA IL CONTROLLO, IL CONTROLLO CONGIUNTO O L'INFLUENZA NOTEVOLE E DETIENE ANCHE INDIRECTAMENTE ALMENO IL 20% DEI DIRITTI DI VOTO			X	
PERSONA O ENTITA' CORRELATA ALLA BANCA		X	X	
SOCIETA' DEL GRUPPO BPP		X	X	
SOCIETA' COLLEGATE O JOINT VENTURE DELLA BANCA		X	X	
SOCIETA' JOINT VENTURE DI UNA STESSA TERZA CONTROPARTE			X	
SOCIETA' COLLEGATA AD UNA SOCIETA' DI CUI LA BANCA È JOINT VENTURE			X	
SOCIETA' RAPPRESENTATA DA			X	

UN PIANO PER BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA BANCA O DI UN'ENTITA' CORRELATA ALLA BANCA				
SOCIETA' CONTROLLATA O CONTROLLATA CONGIUNTAMENTE DA PERSONA O STRETTO FAMILIARE CORRELATO ALLA BANCA			X	
SOCIETA' IN CUI UNA PERSONA – O I SUOI STRETTI FAMILIARI - CHE CONTROLLA O HA IL CONTROLLO CONGIUNTO DELLA BANCA ESERCITA INFLUENZA NOTEVOLE O È DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE		X	X	
FIGLI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI UNA PERSONA CORRELATA ALLA BANCA		X	X	
FIGLI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI UNA PERSONA CORRELATA ALLA BANCA		X	X	
PERSONE A CARICO DELLA PERSONA CORRELATA ALLA BANCA, DEL CONIUGE/CONVIVENTE DELLA PERSONA CORRELATA ALLA BANCA		X	X	
FONDO PENSIONISTICO			X	
SOGGETTO CONNESSO				
SOCIETA' E IMPRESE CONTROLLATE DA UNA PARTE CORRELATA		X	X	

SOGGETTI CHE CONTROLLANO (OVVERO SONO SOTTOPOSTI A COMUNE CONTROLLO CON) UN PARTECIPANTE O CON UN SOGGETTO IN GRADO DI NOMINARE AUTONOMAMENTE ALMENO UN COMPONENTE DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE O DI SUPERVISIONE STRATEGICA		X		
STRETTI FAMILIARI FINO AL 2° GRADO DI UNA PARTE CORRELATA		X		
AFFINI FINO AL 2° GRADO DI UNA PARTE CORRELATA				
SOCIETA' O IMPRESE CONTROLLATE DAGLI STRETTI FAMILIARI DI UNA PARTE CORRELATA		X		
SOGGETTI VERSO I QUALI GLI E.A. PRESTANO GARANZIE	X			

(1) IN BASE ALLA DISCIPLINA DETTATA DA BANCA D'ITALIA RILEVANO COME CONTROLLO EX ART. 23 TUB: A. I CASI DI CUI ALL'ART. 2359, COMMA 1 E COMMA 2 C.C.; B. IL CONTROLLO DA CONTRATTI O CLAUSOLE STATUTARIE CHE ABBIANO QUALE OGGETTO OD EFFETTO IL POTERE DI ESERCITARE L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO; C. I CASI DI INFLUENZA DOMINANTE; D. I CASI DI CONTROLLO CONGIUNTO; E. I CASI DI CONTROLLO INDIRETTO

(2) IN BASE ALLA DISCIPLINA DETTATA DA CONSOB PER CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO SI INTENDE QUANTO INDICATO NELL'IFRS 10 E NELL'IFRS 11.

(3) AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONSOB, L'INFLUENZA NOTEVOLE È DEFINITE COME INDICATO NELLO IAS 28.

(4) UNA SOCIETÀ COLLEGATA È UN'ENTITÀ, ANCHE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, COME NEL CASO DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE, IN CUI UN SOCIO ESERCITI UN'INFLUENZA NOTEVOLE MA NON IL CONTROLLO O IL CONTROLLO CONGIUNTO.

(5) AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONSOB, UNA JOINT VENTURE È UN ACCORDO CONTRATTUALE CON IL QUALE DUE O PIÙ PARTI INTRAPRENDONO UN'ATTIVITÀ ECONOMICA SOTTOPOSTA A CONTROLLO CONGIUNTO

Allegato n 6

	Limite per l'assunzione di rischi diretti e/o indiretti rispetto ai fondi propri
Banca Popolare Pugliese ed altre società del Gruppo	
Esponenti e dirigenti	
Amministratori	0,50%
Sindaci effettivi e sindaci supplenti	0,50%
Direttore e vice direttore generale	0,50%
Altri dirigenti con responsabilità strategiche	0,50%
Soggetti a questi connessi:	
Stretti familiari come definiti all'art.3	0,50%
Società o imprese controllate direttamente o indirettamente da un esponente o da un dirigente (come sopra definiti) o sulle quali gli stessi espletano influenza notevole	0,50%

Società o imprese controllate direttamente o indirettamente da uno stretto familiare o sulle quali gli stessi espletano influenza notevole	0,50%
Altre parti correlate alla Banca o ad altra Società del Gruppo e soggetti a queste connessi	
Società o imprese controllate direttamente o indirettamente anche in forma congiunta	5,00%
Società o imprese collegate	5,00%
Società o imprese sulle quali viene esercitata influenza notevole	5,00%
Joint venture di cui la Banca o altra Società del Gruppo sia partecipante	5,00%
Soggetti connessi alle altre parti correlate	5,00%